



COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28/12/2023

OGGETTO: MODIFICA SCADENZA RATE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2024 (ART. 17 COMMA 2 REGOLAMENTO TARI)

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto, del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	TENAGLIA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	MORALE LUANA	SI
CONSIGLIERE	CAVUTO PAOLO	SI
CONSIGLIERE	PERFETTI ATTILIO	SI
CONSIGLIERE	ZIU ADRIATIK	--
CONSIGLIERE	PALOMBARO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	GIALLORETO NICOLA	SI
CONSIGLIERE	LOPO NOEMI	SI
CONSIGLIERE	LEVE ETTORE	SI
CONSIGLIERE	PAGNANELLI BRUNO	--
CONSIGLIERE	MARIANI FILOMENA	SI
CONSIGLIERE	DI MASCIO GIORGIA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il TENAGLIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Consigliere Leve Ettore esprime voto contrario , in quanto oltre l'aumento, si riducono le rate creando difficoltà ai cittadini.

Il Sindaco solleva preoccupazione per l'anticipazione di cassa che l'Ente dovrà sostenere per trovare soluzioni idonee a fronteggiare tali costi, considerato che anche in caso di mancato incasso delle bollette da parte degli utenti, il comune sarà comunque tenuto a pagare circa 38mila euro ad Ecolan ovvero al soggetto gestore, per il periodo da gennaio fino a giugno 2024, (prima rata) più ulteriori euro 20mila al Consorzio. Cio' in quanto senza la validazione AGIR, il Comune non può emettere ruoli, e tutto questo non per sua inefficienza , bensì per gli aumenti del costo di trasporto e delle spese di gestione AGIR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art 1 comma 639, della L 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che è istituita l'imposta unica comunale IUC;

-l'art 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale IUC, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

- l'art 1 comma 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 "Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO inoltre il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge n.25 del 2022, il quale ha approvato una distinta norma che incide sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali, nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

PRESO ATTO che l'art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che: ARERA con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif ha approvato il TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e che all'art. 26 disciplina la modalità e la periodicità di riscossione definendo che "il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre e in presenza di una frequenza di riscossione annuale; il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione..." e ancora "Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di

riscossione e qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento...";

PRESO ATTO che il Comune di Tollo ha recepito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2022, le modifiche al Regolamento per la disciplina sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) sulla base dell'adeguamento ARERA;

VISTO L'art. 17 del predetto Regolamento, il quale specifica, al comma 2, "Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 4 rate aventi scadenza al:

- 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 30 giugno dell'anno di riferimento;
- 30 settembre dell'anno di riferimento;
- 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione il 30 giugno di ciascun anno di riferimento";

VISTA la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389 con la quale vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o "intermedi";

RILEVATO che come comunicato da AGIR (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo), con nota del 9 novembre 2023 relativamente all'MTR-2 aggiornamento biennale obbligatorio del PEF 2024-2025 sono predefinite nuove tempistiche relative all'attività di elaborazione del ruolo TARI che rendono impossibile la definizione del ruolo e delle tariffe per l'esercizio 2024 nel rispetto delle scadenze del Regolamento comunale vigente;

CONSIDERATO che le tempistiche definite da AGIR (Autorità gestione integrata rifiuti urbani regione Abruzzo) sulla base della citata delibera ARERA sono le seguenti:

- Invio documenti relativi ad aggiornamento biennale PEF MTR-2 2024 2025 da parte del Comune e del Gestore del servizio entro il 31 gennaio 2024;
- Validazione dei predetti documenti da parte di AGIR entro il 15 aprile 2024;
- Approvazione delle tariffe da parte del comune entro il 30 aprile 2024.

RAVVISATA la necessità di rispettare le scadenze indicate dall'Autorità ARERA e dall'Autorità AGIR garantendo al contempo la rateizzazione nell'interesse dei contribuenti;

RITENUTO opportuno modificare le scadenze previste al comma 2 art. 17 del vigente Regolamento TARI;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

AQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

Con voti: favorevoli n. 8, contrari 3 (Leve Ettore, Mariani Filomena e Di Mascio Giorgia), astenuti n. // resi per alzata di mano dai nn.11 amministratori presenti e votanti;

-

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

1. di modificare il comma 2 dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nel seguente modo: "*il versamento è effettuato ed è ripartito per l'anno di riferimento, nelle seguenti tre rate:*
 - 1° rata scadenza 30 giugno dell'anno di imposta in corso;
 - 2° rata scadenza 30 settembre dell'anno d'imposta in corso;

- *3° rata scadenza 15 dicembre dell'anno d'imposta in corso*”

La data di scadenza per il pagamento in rata unica è stabilita al 30/09/2024;

2. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Con voti: favorevoli n.8, contrari 3 (Leve Ettore, Mariani Filomena e Di Mascio Giorgia) , astenuti n. //, resi per alzata di mano dai nn. 11 amministratori presenti e votanti;

delibera altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 677 del 21/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 18/12/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 677 del 21/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 18/12/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
TENAGLIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
ISCERI RAFFAELA